

CIRCOLARE INFORMATIVA

18 febbraio 2014

PENSIONE CON I VECCHI REQUISITI PER I FRUITORI DELLA 104 NEL 2011: DOMANDE ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2014.

Dopo non poche incertezze interpretative, si è chiarito che i fruitori della legge 104, che alla data del 4 dicembre 2011 godevano dei permessi o dei congedi previsti dalla legge 104 (o che entro tale data avevano fatto domanda successivamente accolta), possono chiedere di accedere al pensionamento con i vecchi requisiti se maturano il diritto alla pensione con i requisiti pre-Fornero entro il 6 dicembre 2014.

I requisiti sono:

- 40 anni di contribuzione entro il 6 dicembre 2013
- Quota 96 (somma di età e contributi compresi i resti) con un minimo di 60 anni di età e con un minimo di 35 anni di contributi entro il 2012
- Quota 97 con un minimo di 61 anni e un minimo di 35 contributi entro il 6 dicembre 2013

Occorre precisare che il requisito è il diritto alla pensione ovvero requisito + finestra entro il 6 dicembre 2014.

IL POSSESSO DEI REQUISITI NON PREFIGURA UN DIRITTO CHE È LIMITATO A 2.500 SOGGETTI.

AL MOMENTO RISULTEREBBERO MOLTE MIGLIAIA DI DOMANDE.

SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO CONCORSO. L'INPS REDIGERÀ UNA GRADUATORIA E I PRIMI 2.500 POTRANNO ANDARE IN PENSIONE.

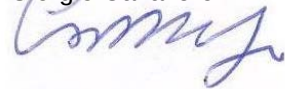
Spiace constatare che i diritti vengano frazionati e addirittura messi a concorso.

Poco conforta il fatto che in questa stessa condizione si trovino almeno 120.000 esodati.

Desta invece stupore e disappunto che per alcune categorie (militari lavoratori sicurezza, vigili del fuoco e lavoratori dello spettacolo) questa stessa opportunità sia riconosciuta senza limitazioni di numero.

È l'ennesima iniquità di una legislazione da cambiare urgentemente.

Giorgio Cavallero



Di seguito:

Messaggio INPS n. 522 del 10 gennaio 2014 - Nuove disposizioni in materia di salvaguardia: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

Articolo 11 del DL 31 agosto 2013 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (allegato 1)

Articolo 2 del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (allegato 2)

Circolare INPS n. 44 del 12 novembre 2013 – Schema di istanza dei lavoratori cosiddetti salvaguardati. (allegato 3)

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)

Roma, 10-01-2014

Messaggio n. 522

Allegati n.3

OGGETTO: **Nuove disposizioni in materia di salvaguardia: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125**

Premessa

Sulle Gazzette Ufficiali n. 254 del 29 ottobre 2013 e n. 255 del 30 ottobre 2013 sono state pubblicate rispettivamente la legge del 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (allegato 1) e la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (allegato 2).

Le suindicate leggi recano nuove misure di salvaguardia pensionistica, ampliando la platea dei potenziali beneficiari delle disposizioni di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. (c.d. Salvaguardia 65.000), attraverso l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 44 del 12 novembre 2013 (allegato 3), ha fornito istruzioni in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in argomento. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Ministero vigilante con nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013.

Ciò premesso, anche alla luce delle istruzioni e dei chiarimenti del Ministero, si forniscono di seguito le prime istruzioni operative.

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124: articoli 11 e 11 bis.

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del D.L. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013	Criteri di ammissione alla salvaguardia
Articolo 11	Anche se abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi

n. 6.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.	attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito per tale attività, un reddito annuo lordo non superiore ad € 7.500,00. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
Articolo 11 bis n. 2.500 lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.	Essere in congedo o aver fruito di permessi nel corso dell'anno 2011. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

1.1 Articolo 11: lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **6.500 unità**.

Come già illustrato con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto disposizioni di salvaguardia per la categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

In particolare, il citato art. 11, comma 1, ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell'art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i **lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011**, in ragione della **risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).

L'art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.

Ai fini della determinazione del reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500 percepito per lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all'attività svolta nel corso

dell'anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell'anno.

Con riferimento ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti verifiche sul reddito annuo lordo percepito per tali attività, si richiamano, per le parti compatibili, le istruzioni già fornite con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013.

1.1.1 Precisazioni

a) Svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Si evidenzia che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dal reddito percepito, è causa ostativa all'accesso alla salvaguardia in parola, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 228 del 2012 (salvaguardia 10.130) per la categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.

b) Decorrenza dei trattamenti pensionistici

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la richiamata nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013, ha precisato che la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni di salvaguardia in parola, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013 (31 agosto 2013).

1.1.2 Modalità e termine di presentazione delle istanze

Il citato art. 11, comma 2, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, prevede l'applicazione delle procedure relative alla tipologia dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo di cui al comma 2 ter, dell'articolo 6, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come definite nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.

Ciò posto, come precisato anche nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola **presso la Direzione territoriale del lavoro competente** in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.

I lavoratori interessati, unitamente all'istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste per l'accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).

Il **termine** per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il **26 febbraio 2014**, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.

1.1.3 Criterio ordinatorio e attività di monitoraggio

Il citato art. 11, comma 2, prevede che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati alla salvaguardia in parola, sulla base della **data di cessazione del**

rapporto di lavoro, vale a dire della data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'accesso alla salvaguardia.

Qualora dal **monitoraggio** risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui al comma 2 del citato art. 11, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.

1.2 Articolo 11 bis: lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **2.500 unità**.

L'art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha aggiunto la lettera e-ter) all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., introducendo un'ulteriore categoria di soggetti salvaguardati cui applicare, a determinate condizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

In particolare, con la citata lettera e-ter), le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, **nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo** ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, **o aver fruito di permessi** ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che:

perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto **(06.01.2015)**.

Per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

L'art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

1.2.1 Modalità e termine di presentazione delle istanze

Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alla salvaguardia in parola devono presentare istanza di accesso al beneficio **presso la Direzione territoriale del lavoro competente** in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.

I lavoratori interessati, unitamente all'istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di concessione relativo alla fruizione dei permessi (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).

Il **termine** per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il **26 febbraio 2014**, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.

1.2.2 Criterio ordinatorio e monitoraggio

Con riferimento al **criterio ordinatorio**, l'art. 11 bis, comma 2, prevede che l'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (pensione di vecchiaia o anzianità).

Qualora dal **monitoraggio** risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui al comma 2 del citato art. 11 bis, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.

2. Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, articolo 2, commi 5 bis e 5 ter: lavoratori esonerati dal servizio – interpretazione autentica

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:

Lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, e s.m.i. , a seguito dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013.	Criteri di ammissione alla salvaguardia
ESONERATI DAL SERVIZIO 1. Articolo 2, comma 5 bis Lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2) Articolo 2 comma 5 ter Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	Esonero in corso alla data del 4 dicembre 2011. L'esonero è da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito di domanda presentata prima della predetta data.

2.1 Articolo 2, comma 5 bis

L'art. 2, comma 5 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata.

Pertanto, l'Istituto dovrà verificare il diritto all'accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

Il citato articolo 2, comma 5 bis, dispone che: "L'art. 24 comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Pertanto il suddetto art. 2, comma 5 bis, ha fornito una interpretazione autentica del menzionato articolo 24, comma 14, lettera e) includendo, tra i soggetti beneficiari della c.d. "salvaguardia 65.000", anche i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 che erano rimasti esclusi dall'applicazione delle disposizioni di salvaguardia.

Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia al messaggio n. 13343 del 09.08.2012, punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.

2.2 Articolo 2, comma 5 ter

L'art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata. Pertanto, l'Istituto dovrà verificare il diritto all'accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

L'articolo 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che: "L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011".

Ciò posto, il citato art. 2, comma 5 ter, ha fornito una interpretazione autentica del suddetto articolo 24, comma 14, lettera e), superando la precedente impostazione che consentiva l'accesso al beneficio della "Salvaguardia 65.000" a coloro che, alla data del 4 dicembre 2011, avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio, ovvero, in presenza di un provvedimento di concessione dell'esonero emesso in data anteriore al 4 dicembre 2011.

Pertanto, la salvaguardia in argomento trova applicazione **anche nei confronti dei lavoratori i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011**, a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.

Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia la messaggio n. 13343 del 09.08.2012, punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.

2.3 Modalità e termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, come individuati dall'art. 2, commi 5 bis e 5 ter

Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alle disposizioni di

salvaguardia di cui al più volte citato all'art. 24, comma 14, lettera e), come interpretato dall'art. 2, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, devono presentare istanza di accesso al beneficio in parola **presso la Direzione territoriale del lavoro competente** in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.

In particolare i lavoratori interessati ad accedere ai benefici di cui al citato art. 2, comma 5 bis e 5 ter, devono produrre, unitamente all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di esonero (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).

Ciò posto, il **termine** per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici delle salvaguardie di cui al citato art. 2, commi 5 bis e 5 ter è il **27 febbraio 2014**, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, della legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 2013.

Al riguardo, con la citata circolare n. 44 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che esaminerà esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all'art. 2, commi 5 bis e 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Pertanto, ne consegue che non sono tenuti a presentare istanza di accesso ai benefici delle disposizioni di salvaguardia in argomento i soggetti, appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, commi 5 bis e 5 ter, che lo abbiano già fatto in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 e che siano stati destinatari di provvedimenti di non accoglimento (v. successivo punto 2.4).

2.4 Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all'Inps

Come precisato nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, competenti ad esaminare le istanze di accesso al beneficio delle disposizioni di salvaguardia in argomento, trasmettono all'Inps le istanze pervenute in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e alla circolare ministeriale n. 19 del 2012 del 31 luglio 2012 (Salvaguardia 65.000) da parte:

a- dei lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell'istituto dell'esonero in virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;

b- dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data e, pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;

limitandosi ad esaminare esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all'art. 2, commi 5 bis e 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi (v. punto 2.3 del presente messaggio).

Con riferimento alle istanze di cui alle suindicate lettere a) e b), in precedenza non accolte da parte delle DTL, si precisa che le Sedi territoriali devono procedere alla lavorazione delle stesse solo se formalmente inoltrate dalle Direzioni territoriali del lavoro, unitamente al provvedimento di non accoglimento, con la precisazione che trattasi di istanze da considerare accolte alla luce delle nuove disposizioni di salvaguardia di cui alla legge n. 125 del 2013.

Nel caso in cui le istanze in parola con i relativi provvedimenti di non accoglimento pervengano senza la

suddetta attestazione della DTL, le Sedi territoriali devono restituirle alle Direzioni territoriali del lavoro competenti e chiedere contestualmente l'integrazione della comunicazione.

3. Commissioni competenti istituite presso le DTL

Competenti ad esaminare le istanze di accesso ai benefici di cui al presente messaggio, in base a quanto disposto nei decreti interministeriali del 1° giugno 2013 e del 22 aprile 2013, e nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro.

Si richiamano, a riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 12577 del 2 agosto 2013.

Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

Si precisa che, il funzionario dell'Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell'Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ai giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all'Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: salvaguardia-gestdippubb@inpdap.gov.it.

Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - alle strutture dell'Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

4. Monitoraggio

Con successivo *messaggio* saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di salvaguardia in argomento.

5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, anche con messaggio n. 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi **non devono adottare provvedimenti di reiezione**, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

6. Punto di Consulenza “Sportello Amico”

Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l'attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.

A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.

Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell'operatore del CCM fornire un'informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:

- a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
- ad invitare l'utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica.

7. Sinergie

Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del messaggio n. 12577 del 02.08.2013.

In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4 i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro, data di inizio dell'esonero dal servizio) dei soggetti interessati alle salvaguardie di cui al presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.

I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all'invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.

Resta fermo l'obbligo - di cui all'art. 5, comma 1 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, e all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, come ribadito nella circolare ministeriale n. 44 del 2013 - delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all'Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati, nonché quelle di non accoglimento di cui al punto 2.4 del presente messaggio.

7. Caselle di posta elettronica

I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l'applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla già istituite caselle di posta elettronica, prive di rilevanza esterna, di seguito indicate:

- a) salvaguardia65@inps.it;

- b) dctrattpensuff1@inpdap.gov.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici;
- c) dpp@enpals.it per i lavoratori iscritti alla Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport.

Con particolare riferimento alla casella "salvaguardia65@inps.it", si precisa che dovrà essere indicato nell'oggetto del quesito: **"Legge n. 124 del 2013"**, con la categoria di riferimento, vale a dire **"lavoratori cessati" o "lavoratori in congedo o fruitori di permessi"**; **"Legge n. 125 del 2013, lavoratori esonerati dal servizio"**.

Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

Il Direttore Generale
Nori

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

**TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E
DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI**

Art. 11.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, e relative norme attuative).

1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.

Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di

cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019".

Art. 11-bis

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici).

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:

"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018".

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

CAPO I

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate

Art. 2

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:";

2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";

3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";

4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";

5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente "7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle

disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilit  finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unit  sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarit , ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonch  delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non   modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego

se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.

6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi

soprannumerari, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6".

8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.

9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:

"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica."

11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse.

12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere 3 unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,

pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,".

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalita' interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa e' finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' di docenza e di ricerca scientifica".

13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso".

13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' abrogato.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA
Divisione VI – Gestione del personale aree funzionali

C.d.g. 7774

Alle Direzioni territoriali del lavoro

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alla Direzione generale dell'INPS

**Alla Direzione generale per le politiche
previdenziali ed assicurative**

LORO SEDI

e, p.c.: Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

**Alla Direzione generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro**

**Alla Direzione generale per la
comunicazione e l'informazione in
materia di lavoro e di politiche sociali**

**Alla Direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro**

**Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

All vari

**Oggetto: Artt. 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 –
Suppl. Ordinario n. 73).**

**Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30
ottobre 2013).**

Schema di ISTANZA dei lavoratori c.d. salvaguardati.

PARAGRAFO I: D.L. n. 102/2013: artt. 11 e 11-bis

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73, il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"*.

Il D.L. n. 102/2013 in questione riporta, agli artt. 11 e 11-bis, le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori negli stessi indicate possano accedere ai benefici pensionistici all'uopo previsti.

In particolare, ai sensi del summenzionato art. 11 *"Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative"* per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati, nel limite di 6.500 unità, risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi del novellato articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 limitatamente, per la precisione, ai *lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo*, ferme restando le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato che lo stesso art. 11 del D.L. n. 102/2013 rinvia, ai fini della presentazione delle ISTANZE da parte dei predetti lavoratori, alle relative procedure già contemplate nei decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, si rende noto che le ISTANZE in parola devono essere presentate presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dei lavoratori cessati.

Invece, in merito a quanto riportato all'art. 11-bis *"Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici"* per la parte di competenza degli Uffici territoriali dell'Amministrazione, i soggetti interessati, nel limite di 2.500 unità, sono quelli individuati nei lavoratori di cui alla lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Invero, la lettera e-ter) riguarda i *"lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore"* del decreto n. 201 del 2011 *"entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto"*.

Anche in questa ipotesi, le relative ISTANZE devono essere presentate, per il successivo esame, alla competente Direzione territoriale del lavoro tenuto conto della residenza degli istanti.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 11-bis, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, si evidenzia che il termine di presentazione delle ISTANZE in argomento è individuato - conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia - in 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 - S.O. n. 73).

Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 26 febbraio 2014.



PARAGRAFO II: D.L. n. 101/2013: art. 2, commi 5-bis e 5-ter

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 255 del 30 ottobre 2013 il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni."*

La citata legge di conversione ha provveduto ad inserire all'art. 2 del predetto D.L. n. 101/2013 due commi, precisamente il comma 5-bis ed il comma 5-ter, che consentono di superare la posizione ministeriale in merito all'accessibilità al beneficio dei lavoratori dipendenti non statali esonerati in virtù di leggi regionali, nonché di quelli i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011 ancorché le relative domande risultino presentate in data antecedente l'entrata in vigore del c.d. decreto "Salva Italia".

In particolare, il comma 5-bis così recita: *"L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."*

Dunque, alla luce di quanto in esso contenuto, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all'INPS le ISTANZE presentate, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.I. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, dai lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell'istituto dell'esonero in virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento. Le medesime Commissioni provvederanno, altresì, ad esaminare unicamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-bis, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il comma 5-ter, invece, stabilisce che: *"L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011."*

Anche in questo caso, quindi, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all'INPS le ISTANZE pervenute, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.I. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, da parte dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data, e pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, limitandosi, in pari tempo, ad esaminare esclusivamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-ter alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il termine di presentazione delle ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dai commi 5-bis e 5-ter è individuato - conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia - in 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 101/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013).

Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 27 febbraio 2014.

PARAGRAFO III: Commissioni per l'esame delle ISTANZE, Responsabile del procedimento, attività di monitoraggio, modulistica

I dirigenti responsabili delle singole DTL di questo Ministero si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni deputate all'esame di tutte le ISTANZE di cui alla presente Circolare, secondo quanto previsto in merito dai citati decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Tenuto conto, altresì, che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno tenuti a trasmettere, entro il 22 novembre 2013, all'indirizzo PEC dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it, nonché di posta elettronica del Dirigente della Divisione VI - DG PIBLo Dott. Gennaro Gaddi ggaddi@lavoro.gov.it - il file in formato *excel*, debitamente compilato, contenente i nominativi dei componenti le Commissioni nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.

I Direttori delle Direzioni regionali del lavoro avranno, altresì, cura di inviare il 15 dicembre p.v., agli indirizzi innanzi indicati, un primo *report* completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici di che trattasi; il *report* dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità innanzi descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.

Si rappresenta che la puntuale realizzazione delle attività richieste con la presente Circolare incide sulla valutazione della *performance*, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti che, alla luce delle disposizioni di cui ai due DD.LL. innanzi esaminati, risultano attribuiti a codeste DTL, si trasmettono in allegato le "*Fasi e modalità operative*" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o n. 2 modelli di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- o n. 4 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- o n. 4 modelli di decisione di accoglimento della Commissione;
- o n. 4 modelli di decisione di non accoglimento della Commissione.

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento utile a facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nei due DD.LL. di cui alla presente Circolare volte all'ammissione ai benefici pensionistici delle categorie di lavoratori in essi contemplati.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* del Ministero.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf* editabile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI



FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ Avvio del procedimento

I soggetti interessati devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi di conversione del D.L. n. 101/2013 e del D.L. n. 102/2013.

➤ Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ Presentazione dell' ISTANZA

L'ISTANZA di accesso ai benefici pensionistici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito, successivamente alla predetta data di cessazione - la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011 - un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;
- copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo entro il 31 dicembre 2011.

I soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con indicazione del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

I soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il provvedimento di esonero, con indicazione della data della relativa domanda di esonero, del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

Nelle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS.



➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ **Commissioni per l'esame delle ISTANZE**

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE per l'accesso ai benefici pensionistici, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.

Al riguardo si ribadisce che la data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE è:

- a) il 26 febbraio 2014, nei casi di: istanze relative ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013, nonché istanze relative ai soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013;
- b) il 27 febbraio 2014, nelle ipotesi di: istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come



interpretato dall'art. 2, comma 5-*bis* del D.L. n. 101/2013, nonché istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-*ter* del D.L. n. 101/2013.

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.



Modello ISTANZA n. 1 (D.L. n. 102/2013)

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mall "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73).

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o Stato
estero di nascita

Codice Fiscale

Tipo
Documento

N. Documento

Rilasciato da

II

Luogo di residenza

Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico

CAP

Telefono

Email

Dati Azienda/P.A.

dipendente fino al della seguente azienda/P.A.

Denominazione

Con sede in

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

☐ **articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013:**

lavoratore il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, ferme restando le seguenti condizioni:

a) abbia conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

☐ **lettera e-ter dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013:**

lavoratore che, nel corso dell'anno 2011, risulta essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il quale perfezioni i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, quella concernente:

☐ **la mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito, successivamente alla predetta data di cessazione - la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011 - un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500 (per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013);**

☐ **il provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ovvero il provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL (per i lavoratori di cui alla novellata lettera e-ter dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013)**

2) Copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013)

3) Copia del documento di identità in corso di validità

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, nel rispetto del limite massimo numerico dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie predeterminate dalla vigente normativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma



Modello ISTANZA n. 2 (D.L. n. 101/2013)

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

alla luce delle disposizioni di cui al commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013).

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome		Nome	
Sesso		Data di nascita	
		Comune o Stato estero di nascita	
Codice Fiscale		Tipo Documento	
		N. Documento	
Rilasciato da		Il	
Luogo di residenza		Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)			
N. Civico		CAP	
		Telefono	
Email			

Dati Azienda/P.A.

dipendente	fino al		della seguente azienda/P.A.
Denominazione			
Con sede in			

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

☐ articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013: lavoratore dipendente della Regione, dell'azienda sanitaria locale e di ente strumentale che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

☐ articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 101/2013: lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio in virtù di un provvedimento di esonero, ancorché emanato dopo il 4 dicembre 2011, relativo ad apposita domanda di esonero presentata prima di tale data.

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, quella concernente:

☐ il provvedimento di esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con indicazione del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente (per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013)

☐ il provvedimento di esonero, con indicazione della data della relativa domanda di esonero, del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente (per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 101/2013)

2) Copia del documento di identità in corso di validità

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, nel rispetto del limite massimo numerico dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie predeterminate dalla vigente normativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante	
Cognome	Nome
Sesso	Comune o Stato estero di nascita
Data di nascita	Codice Fiscale
Luogo di residenza	Provincia di:
Indirizzo (Via/Piazza)	
N. Civico	CAP
Tipo Documento	Numero Documento

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

☐ di non essere stato rioccupato in nessuna altra attività lavorativa;

ovvero

☐ di avere conseguito successivamente alla data di cessazione - la quale **non** è anteriore al 1° gennaio 2009, né successiva al 31 dicembre 2011 - un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011

☐ in ragione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, che si allega in copia.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome		Nome	
Sesso		Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita		Codice Fiscale	
Luogo di residenza		Provincia di	
Indirizzo (Via/Piazza)			
N. Civico		CAP	
Tipo Documento		Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che nel corso dell'anno 2011

☐ è risultato in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive **modificazioni**

ovvero

☐ ha fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni

con decreto n°		del	
emesso da			
con sede in			
Indirizzo (Via/Piazza)			
telefono		fax	
		mail	
luogo		Data	GG/MM/AAAA
Firma			

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante	
Cognome	
Nome	
Sesso	
Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Luogo di residenza	
Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)	
N. Civico	
CAP	
Tipo Documento	
Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 a decorrere dal _____ e fino al _____

con decreto n° _____ del _____

emesso da _____

con sede in _____

Indirizzo (Via/Piazza) _____

telefono _____ fax _____ mail _____

luogo _____ Data ^{GG/MM/AAAA} _____

Firma _____



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante			
Cognome		Nome	
Sesso		Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita		Codice Fiscale	
Luogo di residenza		Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)			
N. Civico		CAP	
Tipo Documento		Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 a decorrere dal e fino al in virtù di un provvedimento di concessione emanato a seguito di apposita domanda di esonero presentata prima del 4 dicembre 2011, precisamente il

con decreto n°		del	
emesso da			
con sede in			
Indirizzo (Via/Piazza)			
telefono		fax	
		mail	
luogo		Data	
		GG/MM/AAAA	
Firma			



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma del componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO Il Decreto di costituzione della Commissione emanato il

dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO Il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

L'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma del componente



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del

Inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 b/s della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma del componente



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data: da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del



inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-*bis* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma del componente



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data: da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del



Inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma del componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del



inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la

quale Il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma dei componenti

